



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI, FATTO A ROMA IL 26 GENNAIO 2024

Art. 1 (Allegato)

ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una parte, e IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (successivamente denominato "il TUB") dall'altra parte (denominati, collettivamente, "le Patti contraenti"); CONSIDERANDO l'Accordo che istituisce il TUB fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (successivamente denominato "l'Accordo istitutivo") e lo Statuto del TUB contenuto nell'allegato I all'Accordo istitutivo (successivamente denominato "lo Statuto del TUB"); CONSIDERANDO il Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 (successivamente denominato "il Protocollo"); CONSIDERANDO che il Protocollo prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione del Tribunale di primo grado; CONSIDERANDO che il presente Accordo integra le disposizioni del Protocollo e disciplina le misure di sostegno che l'Italia fornisce al TUB sul territorio della Repubblica italiana; INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento della divisione del TUB in Italia; hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

USO DEI TERMINI

1. Ai fini del presente Accordo, si intendono per:

- a) "Personale del TUB" i giudici e l'altro personale la cui assegnazione alla divisione in Italia è notificata dal TUB secondo l'articolo 15 del Protocollo;
- b) "Personale di supporto amministrativo" il personale che l'Italia mette a disposizione del TUB secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo istitutivo;
- c) "Autorità italiane competenti" le Autorità nazionali o locali dell'Italia, in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e le consuetudini italiane;
- d) "Locali" i. qualsiasi edificio, o parte di esso, di proprietà, affittato, prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del TUB in Italia per l'esercizio delle sue attività ufficiali, ivi incluse le strutture di supporto; ii. in accordo con le Autorità italiane competenti e per la durata di tale utilizzo, qualsiasi terreno o edificio nel

- territorio della Repubblica Italiana che e' temporaneamente utilizzato dal TUB;
- e) "Proprieta' del TUB" tutte le proprieta', inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprieta', in locazione, possesso o gestione da parte del TUB in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie o altro, finalizzati allo sviluppo delle sue attivita' ufficiali;
- f) "Familiari" il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico del membro del Personale del TUB;
- g) "Organizzazioni internazionali in Italia", le organizzazioni internazionali che hanno sede in Italia.

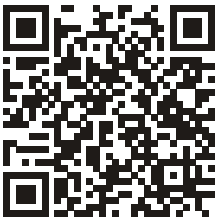
Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 183
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva
www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-183-2024/allegato-art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it